

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **352/1987** (ECLI:IT:COST:1987:352)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **ANDRIOLI**

Camera di Consiglio del **30/09/1987**; Decisione del **15/10/1987**

Deposito del **29/10/1987**; Pubblicazione in G. U. **11/11/1987**

Norme impugnate:

Massime: **3611**

Atti decisi:

N. 352

**SENTENZA 15-29 OTTOBRE 1987**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 249 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1986 dal Pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Serrati Sabrina e Giauxa Sonia, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11/1.a ss. dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il giudice relatore Virgilio Andrioli.

### *Ritenuto in fatto*

1.1. - Con ordinanza emessa il 4 dicembre 1986 (notificata e comunicata il successivo 19; pubblicata nella G.U. n. 11/1.ss dell'11 febbraio 1987 e iscritta al n. 14 R.O. 1987) nella controversia di lavoro intesa da Serrati Sabrina ad impugnare il licenziamento intimatole dalla datrice di lavoro Giausa Sonia e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni e nelle spese giudiziali, il Pretore di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, ha d'ufficio dichiarato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 249 c.p.c. nella parte in cui non fa rientrare i prossimi congiunti tra coloro che possono astenersi dal testimoniare nel processo civile.

1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

2. - Nell'adunanza del 30 settembre 1987 in Camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione.

### *Considerato in diritto*

3. - La questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 249 c.p.c. nella parte in cui non fa rientrare i prossimi congiunti tra coloro che possono astenersi dal testimoniare nel processo civile non può essere decisa dalla Corte.

L'art. 249 c.p.c. estende al processo civile le disposizioni degli artt. 351 e 352 c.p.p. relative alla facoltà di astensione dei testimoni, e non anche l'art. 350 (Diritto dei prossimi congiunti di astenersi dal testimoniare), modificato in virtù della l. 18 giugno 1955, n. 517, ma l'art. 350 non consta del solo co.1, che consente di astenersi ai prossimi congiunti dell'imputato o di uno dei coimputati, ma si diffonde nei successivi tre commi a dettare regole che non possono essere estese al processo civile, e, pertanto, la questione sottoposta all'esame della Corte non può essere risolta con collegare l'illegittimità dell'art. 249 al mancato richiamo, nel medesimo, dell'art. 350.

D'altro canto, il sospetto d'incostituzionalità dell'art. 249 non può essere eliminato con proclamare una sorta di "superiorità sostanziale" del processo penale sul processo civile perché in quest'ultimo ricevono garanzia beni che sono meritevoli di difesa in non minor misura di quelli che costituiscono oggetto del processo penale (si pensi alle questioni di stato e ai rapporti di lavoro).

Pertanto, la problematica va affidata al Parlamento (in tali sensi C. cost. 17 giugno 1987, n. 230 a proposito dei dipendenti della Corte dei Conti).

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 249 c.p.c., nella parte in cui non fa rientrare i prossimi congiunti tra coloro che possono astenersi dal testimoniare nel processo civile, sollevata per contrasto con l'art. 3 Cost. con ordinanza 4

dicembre 1986 dal Pretore di Lecce in funzione di giudice del lavoro (n. 14 r.o. 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*